



50125 FIRENZE via San Niccolò 21  
tel 055 2340597 fax 055 2346925  
www.coordinamentocamperisti.it  
info@coordinamentocamperisti.it

## **Comune di LATRONICO (PZ)** **L'Autotutela agevola**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'intento di evitare assurdi contenziosi con oneri a carico dei cittadini-utenti della strada e delle Pubbliche Amministrazioni, auspica e promuove l'esercizio del potere di autotutela e in particolare l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi.

L'obiettivo è l'applicazione dell'art. 185 del codice della strada: norma introdotta col contributo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. nel 1991 tramite la legge n. 336 (c.d. legge Fausti), di seguito trasfusa nel codice della strada. A tal fine, una delle strade intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. è l'autotutela amministrativa: un rimedio preventivo efficace ed efficiente che troppo spesso è sottovalutato (se non dimenticato) dalle amministrazioni.

In sintesi, non si tratta di un ricorso ma di una richiesta di riesame tesa a stimolare un atto di ritiro della Pubblica Amministrazione a correzione del proprio operato.

L'autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa e può riguardare qualsiasi atto amministrativo: dal verbale di accertamento all'ordinanza istitutiva della segnaletica.

Uno degli ultimi casi di annullamento in autotutela affrontato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è la revoca dell'ordinanza n. 51/2010 del Comune di Latronico (PZ) con la quale si vietava la sosta delle autocaravan su tutto il territorio comunale.

Ancora una volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha analizzato il caso e incaricato i propri consulenti legali facendosi carico di costi e oneri a beneficio di tutti i camperisti per ripristinare la legalità violata da un'amministrazione comunale.

Il Sindaco di Latronico infatti ha dapprima esercitato illegittimamente il proprio potere ma dopo l'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha riconosciuto le preminenti ragioni di interesse pubblico revocando la propria ordinanza.

## **ARTICOLI**

INCAMPER numero 148 del 2012, da pagina 90 a pagina 92.

Per leggerlo aprire: [http://www.incamper.org/sfoglina\\_numero.asp?id=148&n=92&pages=80](http://www.incamper.org/sfoglina_numero.asp?id=148&n=92&pages=80)

### **L'ORDINANZA ANTICAMPER**

Con ordinanza n. 51/2010 il Sindaco di Latronico istituiva in tutto il territorio comunale, sia in aree pubbliche che private, la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura e comunque denominati, al di fuori di aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste disponendo altresì l'allontanamento immediato pena la rimozione forzata del veicolo e la segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.

Tale provvedimento era adottato sostanzialmente in base ai seguenti motivi:

- a) le situazioni di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività;
- b) il potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie;
- c) la compromissione dell'igiene pubblica e della sicurezza urbana.

## **L'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

Il 7 febbraio 2011, l'Avv. Marcello Viganò invitava il Comune di Latronico a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 51/2010.

Nell'istanza sono evidenziati i profili di illegittimità del provvedimento *anticamper*:

- violazione dell'art. 185 del codice della strada laddove dispone che *«ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»*;
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di una situazione di carattere eccezionale e della minaccia di un danno grave e imminente per la pubblica utilità nonché la carenza di un'approfondita istruttoria e la possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento.

Con successiva istanza del 28 marzo 2011, l'Avv. Viganò informava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo a tale superiore autorità amministrativa di invitare il Comune di Latronico a revocare il proprio provvedimento.

Con nota prot. 3695 datata 11 luglio 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune a provvedere alla revoca dell'ordinanza 51/2010.

## **LA REVOCA DELL'ORDINANZA**

A seguito dell'istanza e dell'invito ministeriale, il Sindaco di Latronico con ordinanza n. 45/2011 revocava d'ufficio la precedente ordinanza n. 51/2010.

L'ente proprietario della strada, pur lasciandosi andare a considerazioni non corrette in punto di efficacia delle direttive ministeriali, accoglieva l'invito e revocava la precedente ordinanza per due motivi:

- 1- *“per sgombrare ogni equivoco e il pur minimo dubbio, riguardo al fatto che Latronico, paese ospitalissimo, prima ancora che paese termale e a forte vocazione turistica possa passare come il Comune che vieta la sosta ai camperisti, o una serena vacanza itinerante, all'aria aperta, a quanti vogliono conoscere questo angolo verde di Basilicata”*;
- 2- *“per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari”*.

## **L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA**

Quanto accaduto nel caso Latronico è l'esempio di una proficua azione preventiva che ha raggiunto l'obiettivo di ottenere la libera circolazione e sosta delle autocaravan senza passare per contenziosi, spesso annosi e sempre costosi. A questo proposito emblematica è la motivazione contenuta nell'ordinanza di revoca di Latronico laddove l'autotutela è servita anche *“per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari”*.

L'auspicio è quello della diffusione tra le Amministrazioni locali di principi applicativi nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Tema - quello dell'autotutela - chiaramente rappresentato in occasione nel 9° Convegno Regionale di Polizia Locale che si è tenuto in Sardegna a Domus De Maria (CA) dal 30 maggio al 1° giugno 2011 a cura dell'Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L. onlus ([www.aspolsardegna.it](http://www.aspolsardegna.it)).

In tale occasione veniva presentata una raccolta documentale in materia di

1. *Predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.*
2. *Circolazione, sosta e parcheggio.*
3. *Autotutela.*

In tale contesto, al quale prendevano parte rappresentanti di molti Comandi di Polizia municipale, funzionari di Prefetture, magistrati e addetti al settore, si evidenziava la grande efficacia del potere di autotutela e l'opportunità della revoca ovvero dell'annullamento d'ufficio in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/90.

**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN** nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**AI CAMPERISTI IL COMPITO DI** segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.